# **RISPARMIO FUTURO**

ADUSBEF: CULTURA GIURIDICA per i CONSUMATORI!

a cura di Michele Monteleone **EVOLUZIONE DEGLI ORGANI** EVOLUZIONE DEGLI ORGANI DELLA CRISI D'IMPRESA DELLA CRISI D'IMPRESA OCRI, Commissario giudiziale, Liquidatore giudiziale, Curatore nella liquidazione giudiziale, OCC Prefazione di Renato Rordorf





255221 3953

Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXIII- N°5 - 1° Maggio 2021

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 no 46) art. 1 comma 1 DCB Roma La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

#### RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS



## TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

Anno XXXIII - Nº 05- Maggio 2021

#### Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti

Amministrazione, Redazione e Stampa: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

**Abbonamenti:** Ordinario € 23 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

**Versamenti** su **conto corrente postale** IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.

**Redazione:** Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli - Federico Novelli - Giuditta Satriano - Alessandra - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - Stella Vera De Benedittis - Emanuela Mollona - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Olga Tanza.

Corrispondenti: Daniele Imbò (LE); Vincenzo Laudadio (BA); Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alessandra Malatto (GE); Silvio Boccalatte (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Gaspare Di Maria (AG); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE).

#### Sommario del nº 5 - Maggio 2021

TRADING ONLINE: ATTENZIONE ALLE TRUFFE	0,
TRUFFE PHISHING E PHARMING : VENTI ANNI MA NON LI DIMOSTRANO	O.
ADUSBEF PARTE CIVILE AL PROCESSO DELLA BPDV	O <sub>i</sub>
IL MADE IN	00
EVENTI ADUSBEF NAZIONALE	09
Campagna 5 x 1000	11
Notizie Adusbef e finanziamenti	12

#### TRADING ONLINE: ATTENZIONE ALLE TRUFFE

La truffa del trading online è purtroppo un fenomeno dilagante degli ultimi anni e i truffatori utilizzano tecniche sempre più sofisticate idonee ad indurre facilmente in errore i risparmiatori.

#### **LA TRUFFA**

La truffa avviene in questo modo: l'operatore della società di trading telefona suggerendo di investire nel trading poiché in poco tempo si riescono ad ottenere grandi guadagni stando a casa. Per convincere le persone ad investire, l'operatore riferisce al risparmiatore che i primi 200,00 euro vengono dati come bonus dalla stessa società di trading e che il cliente verrà seguito passo dopo passo nell'utilizzo della piattaforma trading. Non avendo nulla da perdere il risparmiatore decide di provare ad investire i 200 euro regalati dalla società e vede che effettivamente con i consigli dell'operatore ottiene buoni risultati e inizia ad investire piccole somme di denaro. L'operatore telefona ogni giorno e si crea una sorta di amicizia con il risparmiatore. risparmiatore, comunque diffidente prova a ritirare una piccola somma di denaro che gli viene restituita, a quel punto si fida ciecamente ed investe cifre sempre più importanti. Solo quando chiede di avere i guadagni ottenuti la società riferisce che ha perso improvvisamente tutto e quindi non può avere neanche il capitale investito, l'operatore viene sostituito e diventa introvabile. Ultimamente la truffa si è affinata, infatti quando il cliente chiede di ottenere i guadagni ottenuti, l'operatore di trading gli riferisce che per avere ciò che si è investito è necessario pagare il capital gain e che quindi il risparmiatore debba effettuare altri versamenti.

Quando il cliente capisce di essere stato truffato la società di trading sparisce, la piattaforma non è più visibile ma non è finita. Infatti spesso dopo poco chiamano altri operatori che dicono di essere studi legali specializzati nel recupero delle truffe del trading online oppure si spacciano per altre società di trading.

# COSA FARE QUANDO SI CAPISCE DI ESSERE STATI TRUFFATI?

Rivolgetevi subito ad un'associazione consumatori di con avvocati specializzati. L'associazione vi farà effettuare la richiesta di chargeback alla vostra banca e se avete appena il pagamento effettuato potreste ancora fermare il pagamento l'operazione. disconoscendo Purtroppo spesso quando si capisce di essere stati truffati è passato già troppo tempo per riuscire a bloccare l'operazione in tempo.

Denunciate il prima possibile l'accaduto all'autorità. Anche nella redazione della denuncia/querela è meglio farsi assistere da un professionista che metta in risalto i fatti rilevanti per l'autorità.

Fatevi consegnare dalla banca da cui avete effettuato il pagamento alla società di trading le contabili di pagamento (che dovete allegare anche alla denuncia) da cui si vedano gli iban presso cui sono arrivate le somme. Infatti in caso di importi rilevanti sullo stesso conto si potrà valutare se agire in sede civile in Italia e poi chiedere l'esecuzione della sentenza all'estero. L'internazionalità di queste società è ciò che rende particolarmente difficile agire legalmente contro i truffatori, infatti solitamente le società hanno sede in paradisi fiscali che non riconoscono la giurisdizione italiana e anche la Procura, senza una rogatoria internazionale, non può superare di molto i confini italiani.

# COME PREVENIRE QUESTE TRUFFE?

Come primo consiglio se non siete esperti nel trading online evitate questa forma di investimento, infatti il trading è complicato anche nei casi in cui le società sono "vere".

In ogni caso, se proprio volete provare l'investimento nel trading, rivolgetevi a dei professionisti finanziari (persone che incontrate e non voci telefoniche) che vi avvicinino a questo mondo in maniera corretta. Non fidatevi mai degli operatori che vi chiamano promettendo grandi guadagni.

Prima di investire controllate che la società di trading non sia tra quelle segnalate dalla Consob.

Adusbef si occupa quotidianamente di queste truffe, contattate il delegato Adusbef più vicino per ricevere tutela.



Avv. Camilla Cusumano delegata Adusbef Verona



# TRUFFE PHISHING E PHARMING: VENTI ANNI ... MA NON LI DIMOSTRANO

#### A.B.F. COLLEGIO DI ROMA: accoglie ricorso di associata Adusbef "per furto delle credenziali e truffa telefonica"

Le truffe *on-line* perpetrate a danno degli utenti bancari, imperversano ormai da circa un ventennio, si rilevano i primi attacchi già dai lontani anni '90 a danno della società American On Line.

Solo nel 2020 sono aumentate del 220%, a causarle, ovviamente anche le restrizioni causa covid, che hanno costretto gli utenti bancari aumentare notevolmente transazioni dalle proprie abitazioni. La longevità di tali truffe, è stata determinata anche dalla evoluzione delle stesse, ormai trasformate, da semplici attacchi informatici danno del piccolo risparmiatoreutente bancario, a vere e proprie tecniche di social engineering, come giustamente osservato dal collega Avv. Alberto Foggia in un suo recente convegno: "Truffe on line ed evoluzione delle tecniche di Social Engineering".

Infatti le truffe, sono ormai particolarmente articolate, riguardando non più il singolo ma gruppi e categorie di persone, di cui si studiano anche le abitudini, per poi farli cadere nella rete

Stiamo parlando sempre del famoso ed odiato Phishing, che si è evoluto ed adeguato ai tempi moderni, per cui passa il tempo ..... ma phishing e pharming nelle loro varie forme continuano ad imperversare, malgrado esistano da un ventennio e malgrado gli sforzi fatti per la difesa, con la psd2 e gli obblighi per le banche di rafforzare le difese.



L'argomento è stato oggetto di dibattito anche di altro interessante convegno webinar, tenutosi a cura dell'Adusbef e dal titolo: "Furto e abuso dei dati personali", tenutosi il 25 marzo nell'ambito degli incontri "l'esperto risponde di giovedì".



Contributo dell'Avv. Massimo CAMPANELLA - Direttivo ADUSBEF



#### ADUSBEF PARTE CIVILE AL PROCESSO DELLA BPDV

Nell'oramai lontano marzo del 2008 il Sen. Elio Lannutti mi chiese di depositare un' esposto denuncia presso la Procura della Repubblica di Vicenza, contro la Banca Popolare di Vicenza.

Nell'esposto si faceva una dettagliata analisi del valore delle azioni della Banca e tirando le somme i conti non tornavano, il valore era troppo alto per essere vero.

Con la collega Marilena Bertocco di Vicenza quindi depositammo, il 19.03.2008. l'esposto denuncia presso la Procura della Repubblica del Tribunale Berico.

Come è noto il procedimento di li a poco fu archiviato . Le indagini ripresero nel 2015 e ieri 19.03.2021. avanti il Tribunale di Vicenza in composizione collegiale vi è stata la lettura del dispositivo della Sentenza con la quale si dichiarano i della banca, Giustini vertici Emanuele, Marin Paolo, Piazzetta Andrea Zonin Giovanni e responsabili dei reato loro ascritti, Pellegrini assolti invece Massimiliano e Zigliotto Giuseppe. Come eravamo presenti nel lontano 2008, eravamo presenti ieri, a distanza di dodici anni e possiamo dire a gran voce di essere stati la prima associazione di consumatori in Italia ad occuparsi della vicenda, a crederci e alla fine dopo tanti anni


Adusbef infatti, è stata presente nel processo sin dall' udienza preliminare; ammessa come parte civile ha preso parte al processo durante il corso del Dibattimento, durato due anni e più.

ad ottenere un risultato.

Ora si apre la partita dei risarcimenti, non sarà semplice, valuteremo se il gioco vale la candela, ma non rinunceremo a priori.



Avv. Fulvio Cavallari (Resp. ADUSBEF Veneto e Padova – Sindaco ADUSBEF)



### IL MADE IN ....

Ritorniamo in pubblicazione con un articolo su alimenti e diritto alimentare al fine di rendere il consumatore informato e restiamo in materia di etichettatura. Quando sui prodotti che acquistiamo leggiamo "Made in ... " che cosa dobbiamo intendere?

Leggiamo "Made in Italy" ovvero "Made in EU" sulle etichette dei prodotti che comunemente acquistiamo, ma siamo così attenti da sapere che cosa significa?

L'argomento è di grande attualità e discussione, non solo perché il consumatore è sempre più vuole informato e conoscere l'origine del prodotto che porta sulla propria tavola e non solo, ma, a livello prettamente nazionale, anche al fine di tutelare i propri prodotti dal c.d. Italian sounding, ovvero quel fenomeno per cui troviamo all'estero molti prodotti che per denominazione, ovvero immagini riportate sulla confezione, inducono il consumatore estero a considerare un prodotto italiano anche se non è tale.

A livello europeo la normativa risale all'anno 2011, ma dobbiamo attendere il regolamento 2018/775 per avere il provvedimento di esecuzione del citato regolamento europeo, il cui approccio decisamente rigoroso per poco riguarda l'indicazione quanto relativa al paese di origine o luogo di provenienza.

Infatti, riporta il regolamento europeo del 2011, è obbligatoria l'indicazione del luogo provenienza del prodotto in soli due quando l'omissione possa indurre in errore il consumatore, laddove le informazioni accompagnano l'alimento nel loro facciano insieme pensare un'origine diversa, ovvero per le carni di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) riportati all'allegato del medesimo Regolamento (art. 26).

Ante regolamento di esecuzione, il dibattito si è sviluppato a livello comunitario e nazionale ovviamente, contrapposte con visioni. Da un lato, l'Europa, maggiormente favorevole un'indicazione dell'origine facoltativa per lo meno per specifiche categorie di prodotti, e, dall'altro. un orientamento nazionale, maggiormente protettivo e garantista del c.d. Made in ..., secondo cui l'etichetta e con essa l'informazione che contiene. avrebbe dovuto essere scritta in modo chiaro indicando l'origine dell'alimento. Il consumatore, dai sondaggi dell'epoca, sarebbe stato anche disposto a spendere di più al momento dell'acquisto per avere la dell'origine. certezza L'orientamento nazionale si decreti espresso in alcuni ministeriali in materia di grani, riso pomodoro, precedenti regolamento di attuazione di cui infra e tutt'ora in vigore (fino al 31.12.2021), per quanto dalla sorte incerta.

A livello comunitario (e ricordiamo che in materia la norma comunitaria prevale su quella nazionale) è stato pubblicato il regolamento europeo di esecuzione n. 2018/775, il quale prevede, conformemente regolamento del 2011, che: quando nell'etichettatura di un prodotto alimentare è presente una qualsiasi indicazione (dicitura, illustrazione, simbolo o termine) che possa essere intesa dal consumatore come l'origine o la provenienza dell'alimento stesso e quando, invece, questo richiamo territoriale è diverso dall'origine o provenienza dell'ingrediente primario, è obbligatorio fornire al l'informazione consumatore reale origine o provenienza quest'ultimo ingrediente primario o almeno indicarlo come diverso da

quello dell'alimento. Diversamente, l'indicazione dell'origine facoltativa. Quindi, dobbiamo in primo luogo avere a che fare con un prodotto che abbia un ingrediente principale in misura pari o superiore al 50% del prodotto in questione. Ad esempio, una confezione di "misto legumi secchi" che indica in etichetta "made in Italy" o che presenta la bandiera italiana, laddove il legume che rappresenta più del 50 % di tale misto non fosse di origine italiana, si deve inserire, nello stesso campo visivo del "made in Italy" o della bandiera italiana, l'informazione sulla specifica origine o provenienza del legume estero, secondo le seguenti modalità illustrate nel Reg. 775/2018: riferendosi ad una delle seguenti zone geografiche:i) "UE", "non-UE" o "UE e non-UE";ii) una regione o una zona geografica, che può anche abbracciare più Paesi, purché riconosciuta dal diritto pubblico internazionale o comunque ben chiara per il consumatore medio "normalmente informato";iii) la zona FAO di pesca, il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio "normalmente informato";iv) uno o più Stati membri o Paesi extra UE;v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un Paese extra UE, ben chiara per il consumatore medio "normalmente informato";vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni europee applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;b) oppure, riportando una dicitura del seguente tenore "(nome dell'ingrediente primario) non (paese proviene/provengono da d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)" o qualsiasi

dichiarazione avente il medesimo significato per i consumatori.

Il regolamento indica altresì le dimensioni dei caratteri, la collocazione nel packaging a garanzia dell'attuazione della normativa europea.

In sostanza, se un prodotto ha una bandierina, un'immagine di una cartina geografica, o una dicitura esplicita di made in, e l'origine o provenienza di tali segni è diversa da quella dell'ingrediente primario, allora il produttore dovrà esplicitare confezione sulla la vera origine/provenienza di tale ingrediente. Ne deriva che เเท prodotto definito "Made in Italy" contenere un ingrediente principale/primario che non appartenga a tale paese, ma tale indicazione dovrà secondo modalità normate, essere precisata.

Ma un ingrediente primario, esattamente, cos'è?

Due tipi di criteri: uno quantitativo, l'ingrediente o più ingredienti che rappresenta/rappresentano più del 50% dell'alimento; e uno qualitativo, l'ingrediente associato abitualmente dai consumatori alla denominazione dell'alimento.

Ad esempio, nei "biscotti ripieni di crema", l'ingrediente primario è sicuramente la crema; oppure, nei biscotti senza ingredienti evidenziati nel packaging, ma la cui etichetta raffiguri una mucca per porre l'attenzione sugli ingredienti lattiero-caseari, questi ultimi saranno gli ingredienti primari (burro, latte panna, etc...).

Quindi, l'origine o provenienza dell'ingrediente primario (maggiore del 50%), ai sensi del regolamento UE 1169/11, risulta obbligatoria in

etichetta solo quando l'origine o provenienza dell'ingrediente primario sia diversa dall'origine del prodotto - vale a dire, il Paese ove ha avuto luogo la sua ultima trasformazione sostanziale - e di l'operatore dia notizia, in etichetta o pubblicità, vantandone, ad esempio, il "Made in Italy". Ne deriva, quasi paradossalmente, che, ad esempio, l'etichetta della pasta che faccia richiami e riferimenti all'italianità della produzione e sia realizzata con semola di grano duro italiana non sarà soggetta a obbligo di indicare la provenienza del grano da cui essa deriva. E questo proprio in quanto prodotto trasformato e confezionato interamente in Italia con prodotto italiano. Al contrario, è facoltà del produttore vantare un Made in Italy di un prodotto che abbia avuto la sua trasformazione sostanziale in Italia, ma che sia stato realizzato con prodotto primario non italiano. Costui , ben potrà vantare l'origine Made in Italy, ma affiancando a detta dicitura, nei termini previsti, anche l'origine UE non UE di tale ingrediente. Quindi, l'etichetta che suggerisca un'origine del prodotto diversa da quella effettiva – attraverso parole, simboli o immagini – deve perciò venire integrata dall'informazione sul vero Made in. Insistiamo nell'evidenziare dunque l'etichetta che suggerisca un'origine del prodotto diversa da quella effettiva – attraverso parole, simboli o immagini - deve perciò venire integrata dall'informazione sul vero Made in.

Le criticità sono di tutta evidenza: la definizione Made in Italy, non necessariamente significa che quel prodotto sia prodotto con ingredienti italiani.... Ma non

necessariamente il consumatore dove arriva saprà quel determinato ingrediente primario. Saprà solo che se un prodotto è UE o non UE, ma non saprà quale sia la nazione di produzione, limitando la propria consapevolezza. Inoltre, le norme citate non riguardano le indicazioni geografiche protette, argomento molto importante per la nostra economia italiana . Ricordiamo infatti, che l'Italia detiene circa il 20% delle denominazioni protette e geografiche di tutta Europa. Ed ancora alcuna tutela è stata prevista registrati, i marchi denominazioni usuali e generiche contenenti "termini geografici che indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione dell'origine o del luogo di provenienza dell'alimento", con evidenti dubbi interpretativi connessi a tale definizione. ancora nulla, per quanto abbia già propria normativa di una riferimento, è previsto per i prodotti biologici.

Con buona pace della trasparenza delle informazioni in etichetta....



Avv. Jessica Cosseta (Delegazione Adusbef ASTI)



# EVENTI ADUSBEF NAZIONALE

Riunione del 25 marzo 2021 "Tavolo strategico Comunicazzione" MISE con Avv. Tanza, Dott. Elena Mocchio di UNI e Dott. Paolo Tarro Boiro, direttore CNCU



Riunione del 26 marzo 2021 "Truffa in vista" evento congiunto associazione dei consumatori e BankItalia con Avv. Tanza per ADUSBEF.



Riunione del 13 aprile con il Consiglio Nazionale del Notariato con Avv. Tanza per ADUSBEF



Processo Lannutti, Lezzi ed altri del 13 aprile in Commissione Contenziosa Senato



#### 23 aprile 2021 : SEMINARIO del Prof. BEPPE SCIENZA su "I soldi non rendono niente: che fare?"

Beppe Scienza

Docume di Wetodi per le scale finanziaria a previdenziali Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino Autoro de l'Atparmio tradito



whate I lore essectati. Acis, Adisabef, Casa del Consumptoro, reta e Piemento (svescoti) Matter Moschini e Clarcia (acchini)



#### Gli sketch di Gianluigi DE MARCHI

FRATELLI DI TAGLIA	VITT.EMANUELE FECONDO	https://youtu.be/RigvGfGXdhQ
FILM CELEBRI	ZINNA BIANCA	https://youtu.be/VtN2030d-W4
FINANZA	LA FIAT	https://youtu.be/mn-vSw3owQY
QUIZ	I QUIZ	https://youtu.be/w25dZYDX_Zc
ATTUALITA'	CANTAVIRUS9- FATTORIA	https://www.youtube.com/watch?v=5kML3GUWTIc
FIABE	I TRE PORCELLONI	https://www.youtube.com/watch?v=PfwlEqvEAvA
BARZE POLITICI	GOVERNO DRAGHI	https://www.youtube.com/watch?v=EPTxMSdiolo
ATTUALITA'	DPCM PASQUA	https://www.youtube.com/watch?v=45aZj7wU2t0

#### Nota di fondo al convegno di Beppe ....

Secondo i dati della Banca d'Italia, cinque anni fa le banche avevano depositi di conto corrente per 1.371 miliardi e crediti erogati per 1.838. La situazione a oggi è capovolta. I crediti sono diminuiti a 1.721 miliardi, e i depositi di conto corrente li hanno sorpassati, crescendo a quota 1.742. Solo nell'ultimo anno i soldi tenuti "sul conto" sono aumentati di quasi 200 miliardi. C'è la pandemia e non solo i ricchi tendono a tenersi "liquidi". Anche chi ha pochi risparmi si tiene lontano dall'investimento finanziario.



Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:





SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997
FIRMA X  Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7



#### TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) -ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (<u>www.adusbef.it</u>) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

## SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI..... ..... ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps

- o Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 num rivista R&F) : €. 25,00 (1,00 euro per anno quota associativa 23,00 euro per 12 numeri rivista R&F)
- o Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 num. rivista R&F) : €. 12,50 (1,00 euro per anno quota associativa 11,50 euro per 6 numeri rivista R&F)
- o Socio ordinario (validità biennale) : €.2,00 (1,00 euro per anno)
- o Socio ordinario (validità annuale) : €. 1,0
- o Socio ordinario sostenitore: €. 100,00
- VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE
  - IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
  - IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE ISCRIVITI ONLINE: <a href="https://web.adusbef.it/iscrizione-socio.asp">https://web.adusbef.it/iscrizione-socio.asp</a>
- ♣ OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (<u>https://www.adusbef.it/sedi</u>);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nel 2020 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

"Per difendere meglio i tuoi diritti destina il <u>5 per mille</u> delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione <mark>o 3 6 3 8 8 8 1 o o 7</mark> sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma."